

**RISOLUZIONE
DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria, commercio, turismo)

d'iniziativa del senatore CROATTI

approvata il 12 gennaio 2022

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, nell'ambito dell'esame dell'affare
assegnato sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento*

La Commissione,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 980 sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento, anche mediante un ciclo di audizioni dei più significativi portatori di interessi,

premesso che:

in Italia, nel 2019, vi erano più di 3.000 aziende che svolgevano attività di intrattenimento. Ad oggi, si stima una diminuzione del 30 per cento della presenza di tali imprese anche a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19. Si tratta di un settore che impiega circa 90.000 addetti e che è in grado di produrre un fatturato annuo di circa 2 miliardi di euro;

il termine « capienza », nel settore intrattenimento, è tecnicamente utilizzato per definire, numericamente, la capacità di massimo affollamento di un determinato luogo reso agibile all'attività di pubblico spettacolo. Tale indicazione numerica viene determinata dalle Commissioni provinciali di vigilanza istituite presso le prefetture ed incaricate della verifica di igiene, sicurezza e solidità dei suddetti luoghi; gli aspetti principali presi in considerazione per la determinazione della « capienza di sicurezza » di un locale di pubblico spettacolo sono sostanzialmente: l'igiene, quindi il numero dei servizi igienici a disposizione di clienti e personale, le dotazioni sanitarie, le attrezzature e gli impianti di ricambio dell'aria, nonché la sicurezza, con specifico riferimento alla capacità di deflusso, alle uscite di emergenza per lo sfollamento dei luoghi e ai presidi antincendio;

l'attuale normativa che disciplina la valutazione della capienza massima nei locali di pubblico spettacolo è contenuta nel decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996, sull'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il quale ha mantenuto sostanzialmente inalterata la regolamentazione precedente, risalente agli anni Cinquanta, basando la determinazione della capienza su due criteri principali: il numero massimo di persone che può essere presente contemporaneamente in un locale, sulla base del numero di posti a sedere o, in caso soli posti in piedi, dal prodotto tra superficie del locale e indice di affollamento previsto dalla normativa; la possibilità di garantire che le vie di esodo, per numero, distribuzione, lunghezza dei percorsi e larghezza delle uscite, siano idonee a garantire l'uscita delle persone previste;

è, inoltre, prassi consolidata, che le Commissioni possano decidere di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione del particolare stato e natura dei luoghi o del tipo di manifestazione sulla base della specifica valutazione dei rischi potenzialmente presenti;

il citato decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001, prevede come capienza massima consentita una densità di affollamento pari a 1,2 persone al metro quadrato per le sale da ballo e le discoteche e 0,7 persone al metro quadrato per i locali di trattenimento. La superficie considerata ai fini del calcolo dell'affollamento massimo è quella rappresentata dal perimetro interno delle pareti, al lordo delle tramezzature interne e comprendendo tutti gli spazi accessibili al pubblico;

l'agibilità di un locale e la sua capienza sono rappresentate dal contemporaneo rispetto di tutte le suddette prescrizioni normative tecniche; pertanto, la densità di affollamento attraverso la quale è calcolata la capienza consentita del singolo locale è strettamente correlata alla verifica di rispondenza delle norme prescrittive in ragione di dotazioni di sicurezza e igiene;

preso atto che:

il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante « Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », affida al Ministero dell'interno la competenza relativa alla definizione delle misure di sicurezza antincendio e dei relativi controlli, con il concerto del Comitato centrale tecnico-scientifico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per la definizione delle misure tecniche di prevenzione incendi; peraltro, l'approccio adottato dal Ministero dell'interno fino a quel momento era di natura prescrittiva, cioè volto a definire precise misure tecniche, il cui rispetto è obbligatorio per ritenere raggiunto un adeguato livello di sicurezza;

l'adozione del cosiddetto « Codice di prevenzione incendi », di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2015, ha determinato un nuovo approccio alla regolamentazione, al fine di garantire il raggiungimento del livello di sicurezza attraverso l'adozione di diversi gruppi di misure (cosiddette soluzioni conformi) e facilitare i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi nella progettazione, superando la rigidità delle misure adottate in virtù della normativa sopradescritta;

ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i titolari hanno la possibilità di presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio, qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, secondo l'istituto della deroga, l'autorizzazione ad adottare misure proposte dagli stessi che consentano di raggiungere il livello di sicurezza stabilito dalle norme; tale facoltà prevede, dove applicabile, il ricorso alle conoscenze dell'ingegneria della sicurezza antincendi, che può costituire un elemento

di valutazione per la verifica dell'idoneità di specifiche soluzioni progettuali; ad esempio, tale possibilità è prevista dalla circolare del Ministero dell'interno del 18 luglio 2018, per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità. Le misure di sicurezza da adottare per queste tipologie di attività, previste nel citato Codice, possono essere di tipo conforme (rispetto integrale della strategia antincendio prevista dal Codice) oppure di tipo alternativo, cioè applicando, caso per caso, i metodi prestazionali e quindi i metodi della ingegneria della sicurezza antincendio (FSE);

considerato che:

il Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha approvato la nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, la quale è stata trasmessa lo scorso novembre alla Commissione europea per avviare l'*iter* che poi porterà all'emanazione del relativo decreto ministeriale; questo andrà ad integrare la normativa preesistente ed in particolare il Codice di prevenzione incendi il quale, pur confermando la densità di affollamento attuale di 1,2 persone per metro quadro, prevede anche, per locali al chiuso, privi di posti a sedere e di arredi e con carico di incendio non superiore a 50 megajoule per metro quadro (MJ/mq), una densità di affollamento pari a 2,0 persone per metro quadro; peraltro la nuova RTV conferma questa densità di affollamento indicata nel Codice;

è ancora possibile intervenire sulla nuova RTV, prima dell'emanazione del decreto, superando il limite del carico di incendio (50 MJ/mq) ed elevando la densità di affollamento a 2,0 persone per metro quadro, fermi restando tutti gli altri requisiti in materia di igiene, impianti in sicurezza, strutturali e di resistenza al fuoco, anche prevedendo l'implementazione del sistema di vie di esodo, attraverso l'aumento della larghezza unitaria per persona prevista nella RTV, anche al fine di ridurre il tempo di attesa per le persone in esodo; tramite l'implementazione del Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA), garantendo un maggiore numero in presenza di addetti antincendio, in quanto personale necessario e fondamentale per la regolazione dell'esodo delle persone; nonché con la limitazione del carico di incendio non superiore a 300 MJ/mq;

considerato, inoltre, che:

l'indice di affollamento previsto per i locali italiani è estremamente basso in confronto a quello degli altri Stati europei, in cui il coefficiente medio va da un valore minimo di 2 a 3,5 persone al metro quadro;

a seguito della pandemia, come è noto, non solo le discoteche e le sale da ballo sono gli esercizi commerciali maggiormente e che più a lungo sono stati soggetti a restrizioni, ma sono anche quelli in cui in maggiore misura si pone il problema della « capienza anticovid », diversa rispetto alla « capienza di sicurezza », e pertanto determinata secondo altre modalità e finalità, in quanto diretta a garantire un determinato distanziamento per la prevenzione da contagio da COVID-19. Tale criterio è applicato indistintamente a tutte le categorie che esercitano attività di contatto con il pubblico

come bar, ristoranti, negozi, uffici, locali serali di somministrazione, centri commerciali, spiagge e mense aziendali. Come è noto, al fine della valutazione del rischio contagio, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approntato delle precise linee guida che indicano le diversificate strategie da adottare per l'esercizio delle attività in sicurezza,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad allineare la normativa italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, aumentando il coefficiente di affollamento ad almeno 2,0 persone per metro quadro, nonché a reintrodurre la facoltà del titolare dell'attività di certificare la volontà di diminuzione della capienza massima consentita;

ad adottare le necessarie misure economiche atte a compensare il settore dell'intrattenimento per il grave pregiudizio recato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, cosiddetto « decreto festività », che ha previsto la chiusura dei locali da ballo fino al 31 gennaio, annullando, per altro con brevissimo preavviso, gli eventi previsti per il Capodanno i quali da soli rappresentano il 15 per cento del fatturato annuo del settore;

a valutare l'opportunità di sospendere per un periodo di sei mesi l'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

